

Allegato alla Delibera di C.C. n.28 del 26/06/2008

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL CIRCONDARIO

Art. 1 Circondari

1. La Provincia promuove la suddivisione del proprio territorio in Circondari al fine di assicurare, tramite le Assemblee dei Sindaci dei Circondari, la partecipazione dei Comuni alle scelte fondamentali per il territorio provinciale.

Art. 2 Organì del Circondario

1. Sono organi del Circondario l'Assemblea dei Sindaci e il Presidente.

2. L'Assemblea dei Sindaci del Circondario è composta dai Sindaci dei Comuni facenti parte del Circondario. **Il Sindaco può designare quale componente dell'Assemblea un suo delegato. I Sindaci o loro delegati rimangono in carica fino alla scadenza del proprio mandato amministrativo.**

3. All'Assemblea dei Sindaci del Circondario possono partecipare, con diritto di parola e senza diritto di voto i Consiglieri Provinciali. Per tale partecipazione non è previsto il gettone di presenza. **Quando richiesto dal Presidente del Circondario, alle sedute dell'Assemblea partecipano il Presidente della Provincia o un suo delegato.**

4. L'Assemblea dei Sindaci del Circondario elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli assegnati, **il Presidente del Circondario. Il Presidente del Circondario svolge anche la funzione di Presidente dell'Assemblea dei Sindaci.**

5. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del suo mandato amministrativo.

Art. 3

Funzioni dell'Assemblea dei Sindaci del Circondario

1. L'Assemblea dei Sindaci del Circondario ha funzioni consultive, propositive e di coordinamento in ordine a questioni di interesse generale attinenti alla programmazione e pianificazione territoriale di competenza del circondario. **In particolare:**

a) rivolge interrogazioni al Presidente della Provincia e alla Giunta, la risposta alle quali deve essere data in forma scritta entro 30 giorni;

b) esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla proposta del bilancio della Provincia.

c) **formula proposte ed esprime pareri in ordine ai seguenti temi di interesse del circondario:**

- pianificazione territoriale
- pianificazione e controllo ambientale
- sviluppo economico e pianificazione strategica
- viabilità e trasporto
- servizi sociali ed assistenziali
- servizi scolastici, ricreativi e sportivi
- servizi culturali e turistici

2. **Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, l'Assemblea può essere convocata per la trattazione di ulteriori tematiche di interesse per il Circondario, su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un terzo dei componenti.**

Art. 4

Proposte dell'Assemblea dei Sindaci del Circondario

1. Le proposte **dell'Assemblea dei Sindaci del Circondario** vengono indirizzate al Presidente del Consiglio Provinciale, e **formano** oggetto di discussione nel Consiglio stesso. **Il Presidente del Consiglio riferisce al Presidente del Circondario in merito alla discussione emersa nel Consiglio Provinciale con riguardo alla proposta presentata.**
2. Qualora sia necessario che la proposta dell'Assemblea dei Sindaci del Circondario formi oggetto di deliberazione consiliare, il Presidente del Consiglio la assegna alla Commissione consiliare competente; gli uffici provvedono all'istruttoria.
3. Il relatore delle proposte di deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del Circondario è il Presidente del Consiglio Provinciale.
4. **L'Amministrazione Provinciale di Cremona, tramite il Presidente o suo delegato, si fa carico di tenere costantemente informato il Presidente del Circondario sulle attività in essere ovvero in programma.**

Art. 5

Funzioni del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Circondario

1. Il **Presidente** dell'Assemblea dei Sindaci del Circondario convoca e dirige l'Assemblea, assicurando il buon andamento delle sedute e l'attuazione delle delibere. Per l'espletamento di tali funzioni non è prevista alcuna indennità da parte della Provincia. **L'assemblea dei Sindaci può, tuttavia, deliberare la corresponsione dell'indennità di funzione e delle indennità di missione per il Presidente del Circondario; in tal caso le indennità sono a carico dei bilanci dei Comuni facenti parte del Circondario. Si applicano le disposizioni relative al Presidente del Consiglio del Comune con popolazione pari a quella del Comune con maggiore popolazione.**

Art. 6

Ufficio di Presidenza del Circondario

1. **L'Assemblea, contestualmente alla nomina del Presidente del Circondario, provvede alla nomina dell'Ufficio di Presidenza sulla base delle candidature presentate prima della votazione; risultano eletti i Sindaci che hanno ottenuto il maggior numero di voti.**
2. **L'Ufficio di Presidenza è composto da sei Sindaci o loro delegati, oltre che dal Presidente del Circondario.**
3. **I componenti dell'Ufficio di Presidenza rimangono in carica fino al termine del loro mandato amministrativo. L'assemblea provvede a sostituire il componente che perde la carica di amministratore pubblico.**
4. **L'Ufficio di Presidenza collabora con il Presidente del Circondario nell'espletamento delle sue funzioni; in particolare collabora con il Presidente per la predisposizione delle proposte da presentare all'Assemblea e propone argomenti di discussione in seno all'Assemblea.**
5. **L'Ufficio di Presidenza è convocato di norma ogni volta che il Presidente ritiene opportuna la sua convocazione ovvero quando almeno tre componenti ne facciano richiesta.**
6. **Per la partecipazione all'Ufficio di Presidenza non è prevista alcuna indennità.**

Art. 7

Funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci del Circondario

1. Il Presidente del Consiglio provinciale, entro 60 giorni dall'avvenuta istituzione del circondario, procede all'insediamento dell'Assemblea dei Sindaci del Circondario, e presiede la prima seduta fino all'elezione del **Presidente** dell'Assemblea.

2. L'Assemblea dei Sindaci del Circondario si riunisce su convocazione del **Presidente**. **L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta e l'indicazione dell'orario di inizio della seduta, è spedito per raccomandata R.R. o trasmesso con ogni altro mezzo che consenta l'accertamento del ricevimento dell'avviso stesso ai membri dell'Assemblea.**

In caso di urgenza, il **Presidente** può convocare l'Assemblea 3 giorni prima della seduta. Copia della convocazione deve essere inviata al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio, ai Capigruppo del Consiglio Provinciale, al Segretario Generale della Provincia.

3. L'Assemblea dei Sindaci del Circondario si riunisce anche nel caso di richiesta da parte di almeno un terzo dei componenti, entro 20 giorni dalla presentazione della stessa al **Presidente** dell'Assemblea.

4. L'Assemblea dei Sindaci del Circondario si riunisce validamente se è presente la maggioranza dei suoi componenti; le decisioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

5. Il regolare svolgimento delle sedute è assicurato dal **Presidente** dell'Assemblea, che regola i tempi e le modalità degli interventi. L'Assemblea dei Sindaci del Circondario potrà in ogni caso deliberare regole scritte per disciplinare il proprio funzionamento.

6. Delle riunioni è redatto processo verbale, sottoscritto dal **Presidente** e da un segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci del Circondario vengono affisse all'albo pretorio del Comune ove ha sede l'Assemblea.

Art. 8

Funzioni di segreteria

1. Le funzioni di segreteria dell'Assemblea dei Sindaci del Circondario sono svolte da personale della Provincia (o dei Comuni), la cui individuazione e organizzazione sarà definita da apposito atto regolamentare o convenzione fra gli enti costituenti il circondario. Il medesimo atto **potrà disciplinare le modalità** di gestione delle strutture, dell'apparato e delle dotazioni necessarie per il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci del Circondario, e l'individuazione della sede.